



STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una associazione senza fini di lucro denominata **"ASSOCIAZIONE ITALIANA DI COORDINAZIONE GENITORIALE MEDIAZIONE FAMILIARE E PRATICA COLLABORATIVA"** in forma abbreviata **"A.I.C.G."**

L'Associazione è aperta all'adesione di persone fisiche ed Enti che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto e che, quanto alle persone fisiche, abbiano conseguito una formazione di base:

- alla "Coordinazione Genitoriale" secondo le linee guida internazionali,
- e/o alla Mediazione Familiare, secondo quanto stabilito dal D.M. 151/2023,
- e/o alla Pratica Collaborativa,

nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 14 gennaio 2013 n. 4.

Il presente statuto e le clausole associative garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione

Art. 2 - SEDE

2.1) L'Associazione ha sede legale presso il Domicilio Professionale del Presidente in carica o di altro organo associativo monocratico.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria

2.2) L'Associazione dispone di almeno tre sedi operative territoriali in tre diverse regioni italiane.

2.3) La sede legale potrà essere modificata in qualsiasi momento con delibera del Consiglio Direttivo. Le sedi operative territoriali potranno subire variazioni previa delibera del Consiglio Direttivo.

2.4) Del cambiamento di sede legale verrà data pubblicità sul sito internet di A.I.C.G.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4 - FINALITÀ E SCOPO

4.1) L'associazione ha carattere professionale e natura privatistica, senza vincolo di rappresentanza esclusiva e non ha scopo di lucro.

4.2) Le attività professionali di riferimento esercitate dai professionisti dell'associazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della L. 4/2013 sono le seguenti:

- Attività di mediazione familiare
- Attività di coordinazione genitoriale

- Attività connesse alla coordinazione genitoriale anche in ruoli diversi dal coordinatore

- Attività di pratica collaborativa

Le attività professionali sopra indicate non contemplano attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del C.C., e non rientrano nello svolgimento di una professione sanitaria o di attività o mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

4.3) L'Associazione intende promuovere, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione di base e permanente dei propri iscritti.

L'Associazione adotta un Codice di Condotta ai sensi dell'art. 27-bis del Codice del Consumo - Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 -, vigila sulla condotta professionale degli associati e stabilisce le sanzioni disciplinari ad essi irrogabili per le violazioni del Codice medesimo.

L'Associazione promuove, inoltre, forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di sportelli di riferimento per il cittadino consumatore, presso i quali i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del cit. Codice del Consumo, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale ed agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

L'Associazione si pone, dunque, i seguenti obiettivi:

- tutelare la figura professionale del coordinatore genitoriale e del mediatore familiare, nonché dei professionisti operanti in coordinazione genitoriale anche in ruoli diversi dal coordinatore e dei professionisti di pratica collaborativa, con spirito di cooperazione e di valorizzazione delle differenze individuali e professionali

- favorire la crescita professionale degli Associati, attraverso l'organizzazione di attività di formazione, di sviluppo professionale e di aggiornamento continuo;

- stabilire i criteri essenziali della figura del coordinatore genitoriale, del mediatore familiare nonché dei professionisti operanti in coordinazione genitoriale anche in ruoli diversi dal coordinatore e dei professionisti di pratica collaborativa, verificando il corretto e qualificato esercizio della prestazione professionale effettuata;

- valorizzare le competenze degli Associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche;

- tutelare altresì i committenti delle citate prestazioni professionali.

Per il raggiungimento degli anzidetti scopi, l'Associazione potrà:

1) organizzare stabilmente e/o promuovere, anche attraverso specifiche iniziative e/o con l'ausilio di altro Ente di formazione, e/o con contributi locali, regionali, statali, comunitari, corsi per la formazione permanente, per l'aggiornamento, per il perfezionamento dei Professionisti, soci e non, svolgenti le attività di cui all'art. 4.2 del presente statuto;

2) realizzare e/o promuovere, anche d'intesa con Enti, Istituti, Ordini e Collegi Professionali, Università, Associazioni, Fondazioni,

Aziende private, Scuole, Istituti per l'organizzazione di attività di formazione professionale, di alta formazione, culturale, attività didattiche e di ricerca, seminari, incontri culturali, convegni, congressi ed eventi simili;

3) promuovere e/o partecipare ad iniziative che possano contribuire alla conoscenza ed alla diffusione dei metodi di gestione del conflitto familiare, alternativi e/o complementari alle dispute.

4) promuovere e/o realizzare lo studio, la diffusione e l'efficiente impiego dei metodi di gestione del conflitto familiare, alternativi e/o complementari alle vertenze giudiziarie;

5) contribuire a programmi di studio e di ricerca e consentire l'accesso a documentazioni scientifiche;

6) pubblicare e divulgare le linee guida per le migliori pratiche e gli strumenti conoscitivi finalizzati ad azioni educative ed informative;

7) promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di sportelli di riferimento per il cittadino consumatore;

8) promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e di sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali;

9) collaborare, anche in forma aggregativa, ad altre associazioni che perseguono le medesime e/o analoghe finalità.

L'Associazione può diventare socio di istituzioni o associazioni, anche internazionali, che perseguono analoghe finalità.

Art. 5 - SOCI: ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO; DIRITTI ESCLUSIONE, DECADENZA E RECESSO

5.1) Tipologie di Soci.

I Soci possono essere:

a) Soci fondatori;

b) Soci onorari;

c) Soci ordinari (distinti in: mediatori, coordinatori, professionisti operanti in coordinazione, professionisti di pratica collaborativa).

Sono Soci:

a) **fondatori** quelli risultanti dall'atto costitutivo dell'Associazione.

b) **onorari** quelli che si siano distinti con atti e iniziative a carattere scientifico e/o economico a favore dell'Associazione.

c) **ordinari**:

- mediatori che dispongano dei requisiti di cui al d.lgs. 151/2023

- coordinatori che, previo il possesso del titolo di cui al punto precedente, abbiano conseguito una formazione di base alla "Coordinazione Genitoriale" secondo le linee guida internazionali avendo superato con esito positivo l'esame di qualificazione professionale da sostenere al termine di un apposito corso di formazione secondo i criteri e gli standard formativi stabiliti dalla Associazione secondo le linee guida internazionali.

- professionisti operanti in coordinazione con specifica formazione in coordinazione genitoriale che abbiano conseguito una formazione di



base alla "Coordinazione Genitoriale", secondo le linee guida internazionali avendo superato con esito positivo l'esame di qualificazione professionale da sostenere al termine di un apposito corso di formazione, secondo i criteri e gli standard formativi stabiliti dalla Associazione secondo le linee guida internazionali.

- professionisti di pratica collaborativa che abbiano una formazione alla negoziazione assistita, secondo la pratica collaborativa come approvata dall'Associazione.

5.2) Ammissione a socio

Per l'assunzione della qualifica di Socio onorario è necessario che la proposta venga presentata da almeno tre membri del Consiglio Direttivo. L'ammissione a socio onorario deve essere approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Per l'assunzione della qualifica di Socio ordinario è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, corredata dal "curriculum vitae" dell'aspirante Socio.

Il riconoscimento della qualifica di Socio ordinario si acquisisce a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

Sono condizioni per l'ammissione all'Associazione come Socio ordinario, e per il mantenimento della qualità di Socio fondatore e/o ordinario, l'obbligo di contrarre idonea assicurazione per la responsabilità professionale e il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del D.M. 151/2023.

Possono essere ammessi a far parte di A.I.C.G., oltre alle persone fisiche, anche quelle giuridiche, aventi finalità e scopi connessi alle finalità istituzionali di A.I.C.G.

A seguito della sua ammissione a far parte della Associazione, ciascun nuovo Socio verrà iscritto nel Registro dei Soci in una o più delle categorie sopra menzionate con attribuzione di un apposito numero di iscrizione.

Il Registro dei Soci dovrà essere aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno. Il Registro riporta, per ciascun iscritto, la quota associativa richiesta e versata.

5.3) Quota associativa

Tutti i Soci, tranne i Soci fondatori e i Soci onorari, sono tenuti al versamento di una quota annuale nell'ammontare deliberato dal Consiglio Direttivo.

I Soci che non adempiano, nel termine stabilito dal Consiglio Direttivo, al versamento dei contributi associativi, cessano di appartenere all'Associazione.

5.4) Obblighi e diritti degli Associati

I Soci devono rispettare il presente statuto e eventuali regolamenti interni, i principi deontologici ed etici stabiliti dai rispettivi ordini professionali, nonché i principi e gli standard etici e deontologici stabiliti dall'Associazione nel Codice di Condotta.

I Soci dell'Associazione hanno il dovere di contribuire, in spirito di solidarietà, al raggiungimento degli scopi di cui al presente Statuto e a partecipare alla vita associativa.

I Soci dell'Associazione hanno il diritto di partecipare all'Assemblea con

diritto di voto; accedere alle cariche associative, prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

Tutti i Soci hanno diritto di voto, attivo e passivo.

5.5) Rinuncia, Esclusione

La qualità di Socio non è trasmissibile.

Ciascun socio può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di Socio comunicandolo per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo svolto i dovuti accertamenti decide, a maggioranza assoluta dei propri membri, l'esclusione dei Soci responsabili di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

Il Socio receduto o escluso non ha il diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Tutti i Soci cessano di appartenere a A.I.C.G. per:

- dimissioni volontarie, da presentare al Consiglio Direttivo;
- morosità;
- indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo;
- decesso.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere
- il Comitato Scientifico.

Tutte le cariche degli organi associativi sono gratuite, salvo il rimborso delle sole spese che detti organi dovessero sostenere per l'esercizio delle funzioni loro affidate.


Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1) L'Assemblea dei Soci costituita da tutti i Soci di cui all'art. 5 del presente statuto in regola con il pagamento delle quote associative e può essere ordinaria e straordinaria.

È l'organo sovrano dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di impedimento ed assenza dello stesso, dal Vice Presidente, se nominato; in caso di impedimento ed assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea stessa.

7.2) L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto, che in tal caso dovranno presentare uno schema di ordine del giorno al Presidente. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo dal prescritto numero di Soci, il Presidente deve provvedere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

7.3) La comunicazione della convocazione verrà effettuata ai soci



tramite lettera o e-mail, e pubblicazione sul sito. L'avviso di convocazione, che verrà inviato con almeno cinque giorni di preavviso, deve contenere:

- l'ordine del giorno;
- l'indicazione del giorno, mese, anno, ora, luogo in presenza o online o modalità in cui si terrà l'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

È ammessa la partecipazione alle Assemblee per delega purché data ad un altro Socio. Ogni Socio non può rappresentare più di tre altri Soci.

7.4) Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei partecipanti,

In tale caso, è necessario:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno;
- d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il Presidente, il Segretario; la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.

7.5) I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- stabilire gli indirizzi generali che devono essere seguiti per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- eleggere ogni triennio il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo con un minimo di 3 (tre) componenti ed un massimo di 9 (nove);
- approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
- approvare il codice deontologico di condotta;
- approvare l'eventuale regolamento interno di funzionamento;
- approvare eventuali Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare, su invito del Consiglio Direttivo, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, e/o promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal



Consiglio Direttivo;

- deliberare in merito all'acquisto, alla vendita e alla perm. immobili e mobili soggetti a registrazioni, alla stipula di mutui e alla concessione di pegno e/o ipoteca relativamente ai beni sociali.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.6) Compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

- deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione; nominare gli eventuali Liquidatori e prescrivere le modalità della liquidazione;
- approvare le modificazioni del presente statuto, nonché eventuali fusioni, scissioni e trasformazioni;
- decidere su ogni altro argomento di fondamentale importanza che le verrà sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei Soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve ottenere il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea tra i Soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il Vice Presidente, il Segretario e l'eventuale Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno due volte l'anno. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con predisposizione dell'ordine del giorno, la data, l'ora il luogo in presenza o da remoto, la modalità dell'incontro, almeno cinque giorni prima dell'incontro stesso.

Le riunioni possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei partecipanti, il tutto con le modalità sopra previste per l'Assemblea, in quanto applicabili.

Le riunioni possono svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto; la riunione si considera tenuta nel luogo

in cui si trova chi la presiede.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipa a tre riunioni consecutive decade dalla carica con nomina di un nuovo consigliere

8.2) Sono compiti del Consiglio Direttivo, oltre a quelli ad esso demandati dall'Assemblea:

- nominare al suo interno un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere;
- formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e curarne l'esecuzione;
- eleggere i membri del Comitato scientifico;
- programmare iniziative e progetti specifici;
- creare gruppi: di studio, scientifici, promotori di iniziative e di lavoro in genere, per lo sviluppo delle finalità della Associazione;
- decidere su ogni provvedimento ritenuto utile per il buon andamento dell'Associazione e per la realizzazione degli scopi associativi, nonché su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario per la gestione dell'Associazione;
- deliberare in merito all'ammontare delle quote associative annuali nonché stabilirne criteri, misura e modalità di riscossione;
- predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sulla attività svolta;
- deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea il regolamento interno, il codice deontologico di condotta e le modifiche dello statuto;
- deliberare in merito alla decadenza o all'esclusione di un Socio;
- esaminare le domande di iscrizione alla Associazione e deliberare l'eventuale ammissione;
- vigilare sul rispetto da parte dei soci delle norme statutarie delle eventuali regole di funzionamento interno e di quelle del codice deontologico di condotta ed istituire una Commissione Disciplinare così come descritta nel Regolamento Attuativo,
- deliberare altre decisioni non riservate ad organi specifici dell'Associazione.

Art. 9 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente viene eletto all'interno dei membri del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E' investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte componente del Consiglio Direttivo più anziano di età. Nomina il Presidente del Comitato Scientifico eventualmente costituito.

Art. 10 - TESORIERE

Il Tesoriere dura in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca, ed è rieleggibile. Il Tesoriere esegue le disposizioni in ordine alla custodia ed all'impiego del patrimonio ed è responsabile del controllo amministrativo; aiuta e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Art. 11 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto da un minimo di 3 ad un massimo di sette esperti nella formazione e nell'informazione; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Compito del Comitato scientifico è vigilare sui requisiti per la qualificazione professionale dei soci a mezzo di corsi di formazione iniziale e corsi di aggiornamento periodico, conformemente alle legislazione in materia.

I lavori di tale organo sono coordinati dal Presidente; il Comitato è convocato ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo. Le delibere del Comitato, soggette a ratifica del Consiglio Direttivo, sono validamente adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza. Di ogni riunione del Comitato viene redatto il relativo verbale, che forma parte integrante della documentazione dell'attività dell'Associazione e che deve essere opportunamente conservato.

Art. 12 - PATRIMONIO SOCIALE E PROVENTI

Il patrimonio sociale è formato da:

- A. quote associative versate annualmente dai Soci;
- B. proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi;
- C. contributi liberi offerti tanto dai Soci che da terzi, donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, associazioni, società, enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- D. sovvenzioni e contributi Comunitari, Statali, Regionali, Provinciali, Comunali sia in denaro, sia in beni, sia in servizi;
- E. ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 13 - IL BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio di ciascun anno e si chiude il trentuno dicembre dello stesso anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per potere essere consultato da ogni Socio.

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

La stessa Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci, provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori, determinandone i poteri e indicando le modalità della liquidazione.

Il patrimonio residuo dell'Associazione, al termine della procedura di liquidazione, dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Associazione pubblica nel proprio sito web tutti gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità.

In particolare: Atto costitutivo e Statuto; Codice deontologico di Condotta; eventuali regolamenti interni di funzionamento, integrativi/esplicativi delle norme del presente Statuto; struttura organizzativa e composizione degli organi; requisiti per la partecipazione all'Associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali, agli obblighi formativi ed agli standard di condotta; informazioni sul significato di eventuali marchi/attestati di qualità attribuiti e sui criteri per la loro attribuzione; elenco aggiornato dei Soci e delle sedi territoriali istituite sul territorio nazionale; istituzione dello Sportello del Consumatore e suo funzionamento.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle norme di legge vigenti in materia.

